

di dieci per cento da esser riscossa dagli Esattori destinati a Moneta di Piazza sì per Capitale, come per la pena.

Restando pure avvertiti tutti quelli, che intendessero vender Farine Zalle, siano Bottegghieri, Molinarj, Edificiarj, o altri debbano immediate venir a ricever li loro Accordi in Stampa da Francesco Lovadina; onde venendo ritrovati in vender dette Farine nelle sue Botteghe, Negozi, o Molini, come sopra senza il suddetto Accordo, in cui dovrà esser espresso il giorno, anno, e prezzo di detto Accordo, cadranno in pena di Ducati cinque, oltre la perdita delle Farine, la qual pena potrà esserli levata da' Ministri, per esser a' medesimi applicata, e saranno postati Debitori per Dazio, e doppio Dazio, in ordine ad altri precedenti Proclami.

Ed il presente oltre la pubblicazione da farsi da' Reverendi Parrochi come sopra, dovrà esser anco affisso sopra le Porte delle Chiese, ad universal intelligenza, e ad ogni buon fine, e così &c. In quorum &c.